



**DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO
(PERIODO in via presuntiva 1° maggio 2023 – 30 settembre 2024)
CIG: 97325599C1**

STAZIONE APPALTANTE

Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime
Piazza Regina Elena, 30
12010 VALDIERI (CN)
tel. 0171976800
apam@pec.areeprotettealpimarittime.it

Valdieri, 24 marzo 2023

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Ing. Luca Gautero)

ART. 1 PREMESSE

Con determinazione dirigenziale n. 75 del 24 marzo 2023, questo Ente ha indetto una procedura negoziata mediante R.d.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) ai fini dell'affidamento del servizio di somministrazione lavoro per il periodo in via presuntiva decorrente dal 1° maggio 2023 al 30 settembre 2024 con invito a un numero predeterminato di Agenzie per il lavoro abilitate in Me.PA individuate a seguito di debita indagine di mercato svolta dall'Ente.

L'affidamento avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito denominato "Codice").

Il luogo di svolgimento del servizio è individuato nella sede legale e amministrativa e nelle tre Sedi Operative dell'Ente, rispettivamente Valdieri, Chiusa di Pesio, Entracque e Briga Alta Località Carnino in relazione alle unità di personale somministrate e sarà specificato per ogni lavoratore somministrato in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell'Ente.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Direttore dell'Ente, Dott. Ing. Luca Gautero.

L'Ente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere con l'aggiudicazione del servizio in oggetto.

ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

- Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Patto di integrità.

- Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da effettuare attraverso la piattaforma Me.PA, almeno sei giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante la piattaforma Me.PA.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

- Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, fatte salve le comunicazioni per le quali è possibile utilizzare la piattaforma Me.PA.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo delle forme di comunicazione sopraindicate dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,

aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché i servizi costituenti l'oggetto di gara sono strettamente interconnessi tra loro e necessitano di unico coordinamento.

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. e all'arti. 60 del CCNL "Funzioni Locali" del 16 novembre 2022.

L'importo complessivo stimato dell'appalto è pari ad € 198.000,00 (IVA esclusa) secondo l'articolazione indicata all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto.

L'importo a base di gara sopra espresso rappresenta l'importo massimo della commessa nel periodo di riferimento con la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite, tenuto conto dell'offerta dell'aggiudicatario, senza nessun minimo garantito.

L'incarico prevede la somministrazione di lavoro a tempo determinato delle seguenti unità di personale:

- nr. 6 unità di personale inquadrato nell'Area "Operatori Esperti" (attuale Categoria Giuridica B, Categoria Economica B1), a tempo pieno (36 ore settimanali) per la durata indicativa di nr. 6 mesi (4 unità) e nr. 12 mesi (2 unità), con sede prevalente di servizio a Entracque (3 unità), a Briga Alta – località Carnino (1 unità), a Chiusa Pesio (2 unità);
- nr. 2 unità di personale inquadrato nell'Area "Istruttore" (attuale Categoria Giuridica C, Categoria Economica C1), di cui 1 unità a tempo pieno (36 ore settimanali) e 1 unità a tempo parziale 50% (18 ore settimanali articolate su 3 giorni lavorativi di 6h) per la durata indicativa di 12 mesi circa con sede di servizio prevalente a Chiusa di Pesio (1 unità 50%) e a Entracque (1 unità 100%).

L'assenza di rischi interferenziali esclude la necessità di redazione del DUVRI e la previsione di oneri per la sicurezza.

ART. 4 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto decorre in via presuntiva dal 1° maggio 2023 al 30 settembre 2024.

ART. 5 REQUISITI GENERALI

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali, **pena esclusione dalla procedura**:

1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata;
2. assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o di altri impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione;

3. abilitazione al Bando Me.PA "Servizi" categoria merceologica "Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale" sottocategoria "Somministrazione del lavoro".

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

ART. 6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti speciali in appresso specificati:

- possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di cui all'art. 4. c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

ART. 7 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili per un importo non inferiore a € 100.000,00 (centomila/00), IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto per consentire la selezione di operatori con sufficiente esperienza nel settore oggetto della gara, per fornire adeguata garanzia di offerte congrue al servizio oggetto di gara.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

ART. 8 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve avere svolto negli ultimi tre anni, dall'avvio delle procedure di gara, servizi analoghi a quello in oggetto in favore di almeno tre enti pubblici di cui almeno due del comparto Funzioni Locali.

ART. 9 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui all'art. 7 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese, per la misura minima del 60% dalla mandataria o dalla consorziata principale e per il restante 40% cumulativamente dalla/e mandante/i o dalla/e altra/e consorziata/e che dovranno comunque possedere singolarmente almeno il 10% del requisito, fermo restando che il suddetto requisito dovrà essere garantito al 100% dal raggruppamento o consorzio.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

ART. 10

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 11

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 12 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

ART. 13 CONTRIBUZIONE A FAVORE A.N.A.C.

Ai sensi della Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono obbligati alla contribuzione a favore dell'A.N.A.C., nell'entità e con le modalità previste i seguenti soggetti pubblici e privati:

- a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente.

L'entità della contribuzione da versare a favore dell'A.N.A.C., con le modalità e i termini di cui all'art. 2 e 3 della Delibera n. 621 del 20 dicembre 2022, è calcolata in relazione all'importo posto a base di gara e precisamente:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 500,00

I soggetti di cui sopra sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall'A.N.A.C. con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

I soggetti di cui sopra sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005.

ART. 14 GARANZIA DEFINITIVA

Troverà applicazione l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 15 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere trasmessa entro le ore **12,00 del giorno 11 aprile 2023** tramite il portale MePA. Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida la partecipazione alla gara.

La presente procedura telematica si svolgerà tramite il sistema dell'e-procurement (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA - www.acquistinretepa.it) messo a disposizione da Consip, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come da manuale d'uso del sistema di e-procurement per le Amministrazioni (RDO aggiudicata con offerta economicamente più vantaggiosa). Le regole del relativo manuale d'uso si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 16 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara, entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 17 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente deve presentare la seguente documentazione amministrativa, redatta in lingua italiana, che confluirà nella virtuale busta A):

- A) domanda di partecipazione con annesse dichiarazioni sottoscritta e corredata da documento di identità del soggetto firmatario;
- B) capitolato di gara sottoscritto;
- C) il presente disciplinare tecnico sottoscritto;
- D) copia versamento contributo a favore dell'ANAC, di cui al precedente art. 7 – "Contribuzione a favore ANAC" del presente disciplinare di gara;
- E) documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC al seguente indirizzo www.anticorruzione.it (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;
- F) Patto di integrità debitamente sottoscritto;
- G) se del caso, procura attestante i poteri conferiti al sottoscrittore;
- H) se del caso, documentazione relativa all'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- I) eventuale dichiarazione delle parti di servizi che si intendono subappaltare (art. 105 del Codice).

Il concorrente indica altresì la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In ogni caso la busta "A – Documentazione amministrativa" non deve contenere elementi che possano in alcun modo rendere conoscibile il contenuto dell'offerta economica. Se del caso troveranno applicazione le disposizioni sul "soccorso istruttorio" di cui al precedente art. 16.

ART. 18 CONTENUTO DELLA BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA

La virtuale busta B deve contenere l'offerta tecnica redatta secondo le modalità di cui al successivo art. 20.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Avvertenze riassuntive.

La documentazione amministrativa e le offerte devono recare sottoscrizione apposta con un dispositivo di firma digitale, a seconda dei casi:

- dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell'impresa*
- dal legale rappresentante/procuratore del consorzio stabile;*
- dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti*
- da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i raggruppamenti non ancora costituiti formalmente. Per quanto riguarda i soggetti previsti dal comma 2, lett. f) dell'ar. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rimanda alla determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013.*

ART. 19 CONTENUTO DELLA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA

La busta virtuale C contiene l'offerta economica predisposta come richiesto dalla piattaforma del mercato Elettronico della P.A.

Sono inammissibili le offerte economiche che indichino un moltiplicatore superiore a 1,100 e inferiore o uguale a 1,000.

ART. 20 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

1) OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice con riferimento ai seguenti criteri:

- a) Modalità di svolgimento del servizio (max. 29 punti): redazione di una relazione tecnica (max. 2 fogli A4, redatte con il carattere "Times New Roman" h. 12, max. 30 righe per foglio) in cui siano sviluppati i seguenti punti:
- modalità di reclutamento e selezione del personale (max. 8 punti);
 - metodi di controllo adottati al fine di garantire una giusta retribuzione e il corretto pagamento delle voci stipendiali al lavoratore (max. 8 punti);
 - monitoraggio dell'attività svolta dalle risorse e verifiche congiunte con l'Ente (max. 8 punti);
 - proposte formative rivolte ai lavoratori somministrati ed eventualmente anche al personale dipendente dell'Ente (max. 5 punti).

Per quanto riguarda questo criterio, ciascuno dei tre componenti della commissione attribuirà discrezionalmente un punteggio secondo lo schema sotto riportato per ogni sub-criterio:

valore discrezionale	punteggio
Nulla	0
Insufficiente	2
Sufficiente	4
Buono	6
Molto buono	8

Il punteggio totale di ogni sub-criterio è dato dalla media dei punteggi attribuiti da ciascun commissario, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Relativamente al sub-criterio "proposte formative" la media ottenuta sarà moltiplicata per il coefficiente (5/8), in considerazione del fatto che per tale sub-criterio il punteggio massimo è pari a 5.

- b) Possesso di certificazioni (max. 19 punti):
- rating di legalità (max. 10 punti: 3 stelle 10 punti; 2 stelle: 7 punti; 1 stella: 5 punti);
 - certificazione OSHAS 18001 o UNI/EN/ISO 45001 (max. 2 punti: agenzia certificata 2 punti; non certificata 0 punti);
 - certificazione etica e sociale SA 8000 (max. 7 punti: agenzia certificata 7 punti; non certificata 0 punti);
- c) Tempistica di somministrazione del personale (max. 12 punti):
- entro 2 giorni: punti 12
 - entro 4 giorni: punti 9;
 - entro 6 giorni: punti 6;
 - tempi maggiori: punti 0.
- d) Disponibilità di filiali nel territorio della provincia di Cuneo regolarmente comunicate al Ministero del Lavoro (max. 10 punti; 2,5 punti per ogni filiale)

Ai fini della individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio complessivo dell'offerta tecnica ottenuto da ciascun concorrente sarà pari alla somma dei punteggi parziali ottenuti per i suddetti criteri a, b, c e d determinati secondo le modalità sopra riportate.

2) OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti

L'offerta economica deve indicare il valore del moltiplicatore unico orario (IVA esclusa) offerto su quello posto a base di gara pari a 1,100 (ammesso un numero di decimali fino a tre) da applicare al costo orario del lavoratore come determinato come illustrato nell'allegato A del Capitolato Speciale d'Appalto, senza ammissione di offerte in aumento e di offerte pari o inferiori a 1,000.

Per la valutazione dell'offerta economica, la Commissione giudicatrice applicherà la formula "proporzionalità inversa" (interdipendente) di seguito indicata:

$$PE = P_{Emax} \times (P_{min}/P)$$

dove:

P_{emax} = *punteggio massimo attribuibile;*

P_{min} = *moltiplicatore più basso tra quelli offerti in gara*

P = *moltiplicatore offerto dal concorrente.*

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi ottenuti nell'ambito dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

In caso di parità di maggior punteggio complessivo, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio anche per l'offerta tecnica si procederà al sorteggio.

ART. 21 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 12 aprile 2023, alle ore 9,30**, presso la sede legale e amministrativa di Valdieri, Piazza Regina Elena n. 30, salvo caso di impedimento e rinvio (anche in relazione alla contingente situazione di emergenza sanitaria) con comunicazione ai partecipazione tramite portale Me.PA.

ART. 22 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

ART. 23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, può procedere alla valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, comma 3 lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 24.

ART. 24 CAUSE DI ESCLUSIONE

La Stazione Appaltante esclude le offerte provenienti da offerenti che si trovino nelle condizioni previste come motivi di esclusione dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le offerte che non risultino conformi ai requisiti e alle condizioni richieste dagli atti di gara.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione di gara prodotta dal concorrente possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, come previsto dall'art. 83, comma 9, del Codice.

ART. 25 STIPULAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto relativo alla presente procedura si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il "Documento di Stipula" generato dal sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico verrà sottoscritto digitalmente dal Punto Ordinante, caricato a sistema, così come previsto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle Regole del Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione predisposte da CONSIP S.p.a. e inoltrato al fornitore aggiudicatario, come previsto dall'art. 53 delle predette Regole.

In caso di aggiudicazione la ditta dovrà assolvere all'imposta di bollo pari ad € 16,00 per l'offerta economica presentata.

ART. 26 MODIFICHE DEL CONTRATTO

Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 106 del Codice.

ART. 27 ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITÀ

L'esecuzione del contratto è disciplinata, tra l'altro, dal Titolo V "Esecuzione" del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cuneo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 29
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità al Regolamento UE 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15-16-17 e 18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime.